

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3688-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri
generali del sistema elettrico

Presentato il 19 febbraio 2003

(Relatore: **GASTALDI**)

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 13 marzo 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3688,

rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 4, nella parte in cui si prevede l'approvazione, con decreto interministeriale, dell'elenco dei progetti considerati prioritari ai fini della effettuazione della valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1, considerato che l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiede che le misure introdotte siano di immediata applicazione, si chiarisca se tale elenco sia prodromico o meno all'applicazione della procedura di cui al citato comma 1; in caso positivo, si riformuli la disposizione alla luce di quanto disposto dal citato articolo 15 della legge n. 400;

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 3, che individua i criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti, si coordinino tali disposizioni con quanto previsto dal titolo del provvedimento, che si riferisce all'adozione di disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, eventualmente anche modificando il titolo stesso;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 1 e 2, nella parte in cui, rispettivamente, individuano e modificano la determinazione degli oneri generali del sistema elettrico, ivi compresa la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si valuti la possibilità di coordinare le disposizioni in esame con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che demanda l'individuazione degli oneri generali del sistema elettrico a decreti ministeriali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; ciò alla luce anche della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento in

esame, che prevede la possibilità di modificare gli oneri generali, come definiti all'articolo 1 citato, attraverso decreti ministeriali, « al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui si fa riferimento ai progetti di nuova installazione o di modifica di impianti esistenti, che devono essere « valutati ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 », si valuti l'opportunità di chiarire la portata applicativa di tale espressione e di indicare le disposizioni del citato decreto legge cui si intende fare riferimento;

all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui si fa riferimento alla proroga di 90 giorni per l'espletamento della valutazione di impatto ambientale, effettuata ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, si valuti l'opportunità di chiarire se la proroga si riferisca o meno al termine di 180 giorni, previsto dal citato decreto legge n. 7 per completare l'istruttoria del procedimento; in caso positivo, si valuti l'opportunità di novellare l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legge;

all'articolo 3, comma 3, nella parte in cui ci si riferisce alla trasmissione delle analisi previsionali di cui al comma 1, si valuti l'opportunità di specificare la portata applicativa della disposizione in esame, atteso che al comma 1 non sembra farsi riferimento ad alcuna analisi previsionale ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3688 di conversione in legge del decreto legge n. 25 del 2003 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico,

rilevato che la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia sono materia di competenza concorrente tra Stato e regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

considerato che la disciplina recata dal provvedimento risulta comunque riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « tutela dell'ambiente » che l'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed s) attribuiscono alla legislazione esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo. Per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, il decreto stabilisce modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

L'VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3688, recante « Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico », nel testo risultante dall'esame degli emendamenti;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che la Commissione europea ha adottato, il 26 giugno 2001, una comunicazione metodologica per l'analisi degli aiuti di Stato destinati a compensare taluni costi non recuperabili, con la quale sono state individuate le caratteristiche che tale tipologia di aiuti deve rivestire per risultare compatibile con il diritto comunitario,

tenuto conto quindi che il provvedimento in esame e, in particolare, gli articoli 1 e 2, dovrà essere sottoposto al vaglio della Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. **Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.**

3. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 2, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico ».

All'articolo 3:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attività produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, anche su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare

l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati ed a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.

2-quater. Fatti salvi i termini più restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma *2-bis* ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonché sulla evoluzione della potenza installata prevista »;

al comma 4 le parole: « su proposta del comitato paritetico » *sono sostituite dalle seguenti:* « sentito il comitato paritetico »;

al comma 5, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonché, per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Al comma *4-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: “della procedura di VIA” sono sostituite dalle seguenti: “del procedimento unico di cui al comma 2” ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici ».

DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 25

Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonché l'articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico;

Visti decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile 2001, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, con i quali sono stati individuati gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi del citato articolo 3, comma 11;

Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 è finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a garantire la piena concorrenzialità del mercato;

Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), non sono stati ancora quantificati;

Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla sollecita entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

**Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico
e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione
di impianti termoelettrici.**

(segue: testo del decreto-legge)

elettrica in condizioni di sicurezza ed economicità, attraverso la definizione di regole certe in ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano nel mercato;

Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di priorità per l'efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, finalizzati al rafforzamento del sistema di produzione di energia elettrica in termini sia di potenza installata, sia di affidabilità e diversificazione dei combustibili di alimentazione, in grado di garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Oneri generali del sistema elettrico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettro-nucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassifi-

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

ARTICOLO 1.

(Oneri generali del sistema elettrico).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

cazione del gas naturale importato dall'ENEL spa dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

ARTICOLO 2.

(Esclusione delle compensazioni).

1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.

3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.

4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Esclusione delle compensazioni).

1. *Identico.*

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni**, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 3.

(Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti).

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate.

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico.**

ARTICOLO 3.

(Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti).

1. *Identico.*

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. **In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002.**

2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attività produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

(segue: testo del decreto-legge)

3. Il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali di cui al comma 1, sulla base dei dati su domanda e offerta, flussi di energia e assetto della rete, nonché evoluzione della potenza installata prevista.

4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma **2-bis** avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, anche su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati ed a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.

2-quater. Fatti salvi i termini più restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma **2-bis** ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali **relative ai** dati su domanda e offerta, flussi di energia **elettrica** e assetto della rete **elettrica**, nonché **sulla** evoluzione della potenza installata prevista.

4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, **sentito il** comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma **3-bis**, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. **Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonché, per**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime.

5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: «della procedura di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento unico di cui al comma 2».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0041690